

Prot. n° 2923

Sant'Ambrogio, 01/08/2013

Spett.le
Ditta

Oggetto: Vostra richiesta chiarimenti procedura negoziata per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
CIG: 524148309B

Un operatore ha posto in seguenti quesiti:

Con riferimento al capitolato si richiede

9. Sostituzione dei lavoratori somministrati. *La sostituzione di personale che supera il 5% di assenza è da intendere solo per il periodo di assenza con rientro al termine?*

1) la Vostra interpretazione del disposto dell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto risulta corretta.

La sostituzione del lavoratore somministrato nel caso di assenze continuative che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, esclusa la fruizione delle ferie, dovrà avvenire in caso di richiesta della stazione appaltante ed è da intendere solo per il periodo di assenza con rientro al termine;

13. Pagamenti. *Il richiamato art. 29 (Appalto) del D.lgs 276/03 non è applicabile, come indicato nello stesso articolo, alla somministrazione di lavoro. I lavoratori sono tutelati con l'art. 5 comma 1 lettera c) mentre la solidarietà è indicata nell'art. 23 comma 3.*

2) il richiamo effettuato dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto all'art. 29 del d.l.vo 276/2003 è dovuto alla circostanza per la quale il rapporto tra la ACSEL S.p.A. ed il concorrente che sarà dichiarato aggiudicatario costituirà contratto di appalto di servizi ai sensi e per gli effetti dell'allegato IIB del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163. Peraltro e come da Voi correttamente osservato nel caso di specie i lavoratori somministrati fruiscono anche della garanzia prevista dall'art. 23, comma 3, del d.l.vo 276/2003.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
M. Brizio